

1: Considerato che la precedente procedura (C.G. 36/25) è stata oggetto di revoca per aggiornamento della documentazione di gara, si chiede di rendere valido il sopralluogo già effettuato nell'ambito della gara revocata possa ritenersi ai fini della partecipazione alla presente procedura, escludendo la necessità di procedere ad un nuovo sopralluogo con rilascio di apposito attestato ai sensi del nuovo disciplinare;

RISPOSTA: Come indicato all'articolo 14 ultimo capoverso del Disciplinare di gara, , non essendo variata la natura delle attività da svolgere nonché i luoghi oggetto del servizio, si ritiene di poter considerare validi i sopralluoghi già esperiti dagli operatori economici che intendevano partecipare alla precedente procedura di gara C.G. 36/25 RDO 5762569

2: Con riferimento alla categoria OS 20/B indicata nel disciplinare (pag. 10), si chiede conferma che le relative prestazioni siano subappaltabili e nei limiti previsti. In particolare:

- se il subappalto è ammesso nei limiti indicati (49%) ;
- se, in sede di gara, sia necessario indicare nominativamente il soggetto subappaltatore oppure sia sufficiente dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ai sensi della normativa vigente.

RISPOSTA: Come indicato all'articolo 8 del Disciplinare di gara, laddove si intenda ricorrere al subappalto, dovrà essere compilata l'apposita comunicazione (ALLEGATO H) ed esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE senza necessità di indicare il nominativo in sede di offerta, ma evidenziando ciò che si intende subappaltare

3: Alla luce della struttura dell'importo a base di gara, che distingue tra prestazioni professionali e indagini (queste ultime comprendenti anche costi della manodopera e della sicurezza) , si chiede se il ribasso debba essere applicato esclusivamente alle competenze professionali, escludendo le prove e le indagini, oppure se debba intendersi esteso anche a tali componenti.

RISPOSTA: Come dettagliato all'articolo 3 del disciplinare di gara, il ribasso offerto deve intendersi applicato sia alle competenze professionali (per il 35 % dell'importo della parcella posta a base di gara), che agli Oneri per indagini strutturali, geognostiche, geotecniche, geofisiche ed energetiche i cui costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

4: Salve, al paragrafo 6.3 lett. a) viene richiesto, come requisito tecnico-professionale, l' "esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di ingegneria e di architettura di punta analoghi". Si chiede se sono valutabili positivamente anche servizi di verifica di vulnerabilità sismica per i quali è stato redatto una proposta di intervento per l'adeguamento sismico analogo all'intervento in oggetto con relativa stima economica in analogia a quanto richiesto nel presente bando.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

RISPOSTA: Questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. la valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla commissione di gara

5: Si chiede di confermare che il ruolo di "professionista responsabile della valutazione della vulnerabilità sismica, di cui al D.M. 17 gennaio 2018, "Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)" ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia" possa essere ricoperto da un professionista iscritto all'ordine professionale degli ingegneri sez. A, SETT. a ed in possesso di laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente e il territorio

RISPOSTA: Questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. la valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla commissione di gara